



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE

PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE  
Divisione IV – Mercato e logistica dei prodotti petroliferi e dei carburanti

Si fa riferimento ad alcuni quesiti emersi sull'applicazione della disciplina contenuta nel decreto MISE 4 luglio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2019, di recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2018/1581 della Commissione del 19 ottobre 2018 recante modifica della direttiva 2009/119/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di calcolo degli obblighi di stoccaggio, che ha modificato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249.

In conformità all'articolo 22 della direttiva 2009/119/CE, la Commissione ha effettuato un riesame del suo funzionamento e della sua attuazione («valutazione intermedia») che ha evidenziato la necessità d'introdurre una serie di modifiche tecniche della direttiva al fine di agevolarne l'attuazione.

Tali modifiche sono state adottate con la direttiva di esecuzione (UE) 2018/1581, che è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto sopra citato che ha apportato modifiche al decreto legislativo n. 249/2012 con il quale:

- all'articolo 1, punti 1), 3), 4), 5), 6) e 7) si è provveduto ad aggiornare alcuni riferimenti specifici al Regolamento (CE) n. 1099/2008, relativo alle statistiche sull'energia, che è il testo di riferimento per definire le «scorte di petrolio» e per individuare i diversi prodotti petroliferi pertinenti per il calcolo dell'obbligo di stoccaggio e del livello di scorte di sicurezza e specifiche detenute. Tale Regolamento è stato più volte modificato, di conseguenza i riferimenti a disposizioni specifiche di esso, presenti nella direttiva 2009/119/CE e nel decreto legislativo n. 249/2012, erano superati e sono stati, pertanto, opportunamente adeguati;
- all'articolo 1, punto 2), si prevede il posticipo di tre mesi dell'inizio del nuovo obbligo annuale di stoccaggio. Infatti, la direttiva di esecuzione concede agli Stati membri più tempo per completare le procedure amministrative interne di calcolo degli obblighi di scorta complessivi e per informare conseguentemente, con anticipo, dei nuovi obblighi le compagnie petrolifere interessate e soggette all'obbligo di tenuta delle scorte. La modifica apportata, quindi, permette la conformità dei nuovi obblighi annuali alle norme entro il termine stabilito del 1° di luglio e, probabilmente, anche a costi inferiori per il sistema Paese, avendo maggior tempo per programmare la tenuta delle scorte stesse rispetto al passato;
- all'articolo 3 stabilisce che la data di entrata in vigore del decreto è il 1° gennaio 2020, e che quindi le modifiche operative per la tenuta delle scorte da parte dei soggetti obbligati e di OCSIT si applicheranno a partire dall'anno scorta 2020 ovvero dal 1° luglio 2020. Conseguentemente, l'anno scorta del 2019, iniziato il 1° di aprile 2019 terminerà il 30 giugno 2020.



In tal senso, si ricorda che il decreto Ministeriale del 27 febbraio 2019, all'articolo 1, comma 1, già prevedeva che *“L'anno scorta 2019 inizia il 1° aprile 2019 e termina alla data di inizio del successivo anno scorta individuata dal decreto ministeriale che stabilisce l'imposizione degli obblighi di scorta per l'anno scorta 2020.”* Il decreto in esame ha stabilito, quindi, la nuova data dell'anno scorta a cui, a partire dal 2020, i decreti annuali di determinazione dei quantitativi complessivi delle scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, per ogni nuovo anno scorta, dovranno conformarsi, cioè il 1° di luglio di ogni anno.

Conseguentemente, il nuovo anno scorta del 2020 inizierà il 1° luglio 2020 e l'obbligo di ogni soggetto obbligato sarà calcolato sulla base del proprio immesso in consumo di prodotti petroliferi nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2019.

In merito alla procedura così detta di “accollo”, disciplinata da ultimo dalla circolare prot. 6005, del 15 marzo 2019, si chiarisce che gli accolli in essere, già autorizzati da questo Ministero, avranno termine con la fine dell'anno scorta 2019 (30 giugno 2019) con automatico aggiornamento da parte della piattaforma informatica I-SISEN-Scorte. Il soggetto obbligato dovrà provvedere ad assicurare le scorte assegnate fino al nuovo termine dell'anno scorta 2019 (30 giugno 2020) con la consueta approvazione del deposito presso cui la scorta viene detenuta tramite la validazione delle comunicazioni di scorta specifica e/o libera sulla predetta piattaforma. Gli aspetti economici di tale operazione saranno, come al solito, oggetto di accordi tra le parti.